

# **TI\_GERICHTE 17.2016.239 vom 13. Januar 2017**

TI Tribunale d'appello, 2017-01-13, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_17.2016.239](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2016.239)

FR: TI\_GERICHTE 17.2016.239 du 13 janvier 2017

IT: TI\_GERICHTE 17.2016.239 del 13 gennaio 2017

## **Erwägungen**

### **E. 2**

Giusta l'art. 90 cpv. 1 CPP, i termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.

### **E. 3**

L'art. 91 cpv. 1 CPP prevede che il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno. Per il cpv. 4, il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.

#### **E. 3.1**

Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

#### **E. 3.2**

La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo. 4. Intimazione a: 5. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona - Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna P\_GLOSS\_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente La segretaria  
Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

### **E. 4**

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente (art. 90 cpv. 2 CPP).

## **E. 5**

Ai sensi dell'art. 93 CPP, vi è inosservanza di un termine quando una parte non compie tempestivamente un atto procedurale o non compare a un'udienza. Il motivo dell'inosservanza è irrilevante (BK, op. cit. ad art. 93, n. 5, pag. 581; Stoll, in Commentaire romand, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 340; Brüscheweiler, in Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 93, n. 2, pag. 448; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, op. cit., ad art. 93 CPP, n. 2, pag. 206).

## **E. 6**

L'art. 94 CPP, che disciplina i presupposti per la restituzione di un termine, prevede al cpv. 1 che la parte che, non avendo osservato un termine, ha subito un pregiudizio giuridico importante e irrimediabile, può chiederne la restituzione; a tal fine deve rendere verosimile di non avere colpa dell'inosservanza. a) L'istanza di restituzione va motivata e presentata per scritto entro 30 giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza all'autorità presso cui avrebbe dovuto essere compiuto l'atto procedurale omesso; entro lo stesso termine occorre compiere l'atto omesso (art. 94 cpv. 2 CPP). b) La possibilità della restituzione del termine è esclusa quando è data una qualsiasi colpa, quindi anche nel caso di una negligenza solo lieve (BK, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 33, pag. 591; Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 10, pag. 344; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 2, pag. 452; STF 6B\_318/2012 del 21.1.2013 consid. 1.2.). La restituzione del termine è concessa quando ci sono motivi oggettivamente riscontrabili (quali ad esempio eventi naturali, infortuni, malattia), cioè ragioni che hanno reso impossibile il rispetto del termine medesimo (BK, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 37, pag. 592; Commentaire romand, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 6, pag. 343; Commentario CPP, op. cit., ad art. 94, n. 2, pag. 207). In sostanza, la possibilità di restituzione presuppone che la persona coinvolta sia stata - vista la sua situazione concreta - impossibilitata ad osservare il termine oppure a conferire mandato ad un terzo affinché quest'ultimo salvaguardasse il termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 35 e rinvii). La sola ignoranza del diritto e l'assenza di indicazioni sui rimedi di diritto non costituiscono motivi sufficienti per giustificare una restituzione del termine (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 38, pag. 593). Un'indicazione inesatta del rimedio giuridico non può cagionare alcun pregiudizio all'interessato, salvo che questi sia in grado di riconoscere, in base alla legge, tale inesattezza (BK, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 40, pag. 593; DTF 112 Ia 305 consid. 3). La colpa di una persona ausiliaria deve essere imputata alla parte coinvolta come propria (Commentaire romand, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 11, pag. 345; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit., ad art. 94 CPP, n. 3, pag. 452 e rinvii. L'irrimediabile pregiudizio giuridico di cui all'art. 94 cpv. 1 CPP può consistere nella perdita di una possibilità di ricorso (Commentario CPP, op. cit. ad art. 94 CPP, n. 1, pag. 206), come anche della possibilità di interporre opposizione ad un decreto d'accusa (sentenze TF 6B\_289/2013 del 6.5.2014 consid. 10.2; 6B\_360/2013 del 3.10.2013 consid. 3.3.; 6B\_503/2013 del 27.8.2013 consid. 3.1.).

## **E. 7**

L'art. 403 cpv. 1 lett. a CPP attribuisce alla CARP la competenza per decidere se entrare nel merito dell'appello quando viene invocata la tardività o l'inammissibilità dell'annuncio o della dichiarazione d'appello. nel caso concreto

## **E. 8**

Il 25 maggio 2016 si è tenuto il dibattimento di primo grado davanti alla Corte delle assise correzionali di Mendrisio, alla presenza del PP, di AP 1, del suo difensore di fiducia avv. \_\_\_\_\_ e dell'interprete di lingua albanese (cfr. verbale del dibattimento 25 maggio 2016). A conclusione del medesimo, la presidente ha motivato - oralmente e succintamente - la sentenza, ha informato l'imputato sull'importanza e le conseguenze della sospensione condizionale della pena e ha letto il dispositivo che è stato, poi, consegnato alle parti (cfr. verbale del dibattimento 25 maggio 2016, pag. 3). Al punto 5 del dispositivo sono stati indicati i rimedi giuridici: "Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise correzionali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata" (dispositivo della sentenza 25 maggio 2016, allegato 2 al verbale del dibattimento di medesima data, pag. 2).

#### **E. 9**

Il termine per l'annuncio d'appello è iniziato a decorrere il giorno successivo alla comunicazione orale della sentenza, quindi il 26 maggio 2016. Il termine di dieci giorni veniva, dunque, a scadere sabato 4 giugno 2016, per cui è da considerarsi prorogato fino al primo giorno feriale successivo, cioè lunedì 6 giugno 2016.

#### **E. 10**

Dagli atti emerge che il 6 giugno 2016 AP 1 ha manifestato - perlomeno presso lo sportello della CARP, ma verosimilmente anche presso quello del Ministero pubblico - la sua volontà di impugnare la sentenza 25 maggio 2016 della Corte delle assise correzionali di Mendrisio. Lo ha fatto, tuttavia, oralmente. E non per iscritto. Senonché la possibilità di un annuncio d'appello in forma orale è limitata al caso in cui, chi intende impugnare la sentenza di primo grado, lo manifesta immediatamente dopo la comunicazione orale della stessa (con conseguente annotazione nel verbale del dibattimento). L'ammissibilità di un annuncio fatto oralmente in ambiti diversi dal dibattimento (ad esempio, presso la cancelleria del tribunale) è esclusa nella misura in cui l'art. 399 cpv. 1 CPP precisa che l'annuncio fatto oralmente deve essere annotato "a verbale" (in dottrina, la questione è affrontata soltanto da Donatsch che si limita a dire che si tratta di cosa "fraglich"; Donatsch/Hansjakob/Lieber, op. cit. ad art. 399 CPP, n. 5, pag. 1927). Ne discende che l'unico annuncio che - in concreto - fa testo è lo scritto dell'8 giugno 2016. Esso è, dunque, tardivo, poiché presentato dopo il termine, scadente il 6 giugno 2016. Resta, quindi, da valutare se - nel caso qui in discussione - sono dati i presupposti per una restituzione del termine ex art. 94 CPP.

#### **E. 11**

L'esistenza di un irrimediabile pregiudizio giuridico - in considerazione del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado a seguito dell'inosservanza del termine per l'annuncio d'appello - è, in concreto, pacifica. Per contro difetta, nel caso di specie, il requisito dell'assenza di qualsiasi colpa in capo all'imputato nell'inosservanza del termine.

a) Occorre - innanzitutto - rilevare che AP 1, nella procedura di primo grado, era assistito da un difensore di fiducia. E' ben vero che l'avv. \_\_\_\_\_ ha, in seguito, comunicato di non più patrocinare l'imputato (doc. 12 TPC) e che questa Corte ignora quando e in quali circostanze il mandato è terminato. Nulla agli atti permette, tuttavia, di affermare che l'imputato non sia stato correttamente informato dal suo legale, né del resto lo sostiene lo

stesso AP 1 (neppure nelle osservazioni 30 giugno 2016 alla presa di posizione del PP che aveva posto l'accento sulla presenza del difensore al momento della comunicazione orale della sentenza, cfr. doc. 23 TPC). Nella citata replica, l'avv. DI 1 si limita ad affermare - senza realmente confrontarsi con l'argomentazione del PP - che: " non si comprende ove risieda la presunta colpa del signor AP 1 che l'on. PP deduce dal fatto che il medesimo fosse presente in aula al momento della lettura della sentenza. Il CPP permette certo di poter formulare dichiarazione di appello (recte: annuncio d'appello) immediatamente a verbale, ma al contempo riserva un termine di 10 giorni per la suddetta dichiarazione (recte: annuncio). Appare evidente che l'imputato possa necessitare di qualche giorno per riflettere sull'opportunità di appellare la sentenza del Tribunale di prime cure, nonché che durante il termine di 10 giorni egli possa finanche cambiare idea, rispetto magari all'iniziale idea di non presentare appello" (replica avv. DI 1 30 giugno 2016, pag. 1, doc. 23 TPC) Sennonché il tema sollevato dal PP non era la - legittima - facoltà di AP 1 di cambiare idea in merito all'impugnazione della sentenza nel periodo di decorrenza del termine per l'annuncio d'appello, bensì il fatto che l'imputato, nella procedura di primo grado e, in particolare, al momento della comunicazione orale della sentenza con l'indicazione dei rimedi di diritto, era assistito da un avvocato, ciò che permette di ritenere che egli abbia ricevuto tutte le informazioni utili ad impugnare - tempestivamente e validamente - la sentenza dei primi giudici. Pure meritevole di nota, nel caso concreto, la presenza - al momento della comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo - di un interprete di lingua albanese la cui funzione era, proprio, quella di garantire che AP 1 ricevesse, istantaneamente e nella sua madre lingua, tutte le informazioni utili relative al giudizio che lo concerneva, comprese quelle sui rimedi di diritto. D'altronde l'imputato non ha sostenuto vizi di sorta nell'attività dell'interprete giudiziario: né durante il dibattimento (poiché non risulta dal verbale del procedimento), né nell'istanza di restituzione del termine e negli allegati che sono seguiti. A ben vedere, la circostanza secondo cui l'imputato si è attivato presso lo sportello del Ministero pubblico e della CARP proprio il 6 giugno 2016 - ultimo giorno utile per l'annuncio d'appello - è piuttosto indicativa del fatto che a AP 1, sia il termine dei dieci giorni che la sua effettiva scadenza, erano noti e che, quindi, egli aveva ben compreso le condizioni per l'impugnazione della sentenza dei primi giudici. Anche l'urgenza doveva essergli nota perché - dopo essere stato al Ministero pubblico a Lugano - egli ha ritenuto di recarsi - senza indugio - a Locarno per raggiungere la CARP. Già solo per questi motivi, l'inosservanza del termine in questione è imputabile a AP 1, il quale non ha dimostrato - ma invero neppure ha sostenuto - di non essere stato correttamente informato (dal proprio difensore e dall'interprete) sui termini e sui rimedi di diritto, al momento della comunicazione orale della sentenza e della consegna del dispositivo. b) In ogni caso è accertato che - al più tardi il 6 giugno 2016, presso lo sportello della CARP - l'imputato ha ricevuto tutte le informazioni necessarie per poter - validamente e tempestivamente - presentare annuncio d'appello. Nonostante ciò, egli per suo stesso dire - dopo aver chiesto ad alcuni studi legali di rappresentarlo - si è assentato per due giorni all'estero per poi ripresentarsi alla CARP, con l'annuncio d'appello scritto (cfr. istanza di restituzione del termine 17 giugno 2016, consid. 3, pag. 2, doc. 18 TPC). Anzi, la signora \_\_\_\_\_ (le cui dichiarazioni sono rimaste incontestate da parte dell'imputato), ha riferito che AP 1 le disse che "non era domiciliato da noi e che era di ritorno in Albania, dove abitava, e che non aveva tempo di procedere come da me indicato" (cfr. doc. 26 TPC, pag. 2). Un comportamento, il suo, che palesa senza dubbio una colpa. Il contenuto delle spiegazioni fornitegli allo sportello della CARP era, infatti, chiaro ed esaustivo: oltre alla necessità della

forma scritta per l'annuncio d'appello, a AP 1 è stato ricordato il termine di dieci giorni dalla notifica della sentenza, l'autorità presso la quale procedervi (nel caso specifico il TPC), ma anche l'urgenza ( "date le circostanze, ho consigliato al signor AP 1 di recarsi immediatamente (lo stesso giorno il 6 giugno 2016) da un avvocato per farsi aiutare e consigliare (...) ho consigliato vivamente all'imputato di prendere immediatamente appuntamento con un avvocato che l'aiutasse a tutelare i propri interessi" , doc. 26 TPC). La circostanza addotta dall'imputato, secondo cui egli si sarebbe rivolto a tre o quattro studi legali e che nessuno sarebbe stato disposto a rappresentarlo, oltre a non essere documentata risulta, in ogni caso, insufficiente per giustificare una restituzione del termine ex art. 94 CPP: ciò non escluderebbe, comunque, una colpa dell'imputato che avrebbe potuto provare a rivolgersi ad altri studi legali, rispettivamente che avrebbe potuto procedere lui stesso - con l'aiuto dell'amico interprete - alla stesura dell'annuncio e consegnarla, poi (come indicatogli dalla persona allo sportello della CARP) al TPC. Del resto, come detto, l'imputato ha confermato che i fatti riportati nella presa di posizione di \_\_\_\_\_ non sono contestati e, quindi, ha implicitamente ammesso di avere - effettivamente - ricevuto le informazioni indicate nella presa di posizione citata (cfr. scritto 20 luglio 2016 dell'avv. DI 1, doc. 32 TPC, pag. 1). L'unica circostanza discordante, secondo AP 1, sarebbe l'indicazione delle 12:00 quale orario di chiusura dello sportello del TPC da parte della signora \_\_\_\_\_. Quest'ultima ha, dal canto suo, smentito di aver fornito una simile indicazione oraria, tanto più che - notoriamente - gli sportelli degli uffici cantonali sono aperti, in determinate fasce orarie, anche di pomeriggio, cosa ben nota a qualsiasi impiegato statale (per cui non si vede perché la funzionaria della CARP avrebbe fornito una tale informazione, manifestamente incompleta). c) Quand'anche si volesse ritenere che l'amico che accompagnava l'imputato presso lo sportello della CARP non abbia proceduto a una corretta traduzione delle spiegazioni fornite da \_\_\_\_\_, occorre rilevare che - in ogni caso - la colpa della persona ausiliaria deve essere imputata, alla parte che chiede la restituzione del termine, come propria. Peraltro AP 1, non ha fatto riferimento alcuno a eventuali pecche dell'amico interprete, limitandosi - senza successo - a lamentare di non essere stato adeguatamente indirizzato da chi lo aveva ricevuto allo sportello. A ben vedere la prova che l'imputato ha capito quanto spiegatogli allo sportello della CARP, è data dal fatto che egli si è rivolto a degli studi legali e che ha redatto l'annuncio per iscritto; si tratta, in entrambi i casi, di informazioni che aveva ricevuto proprio dalla signora \_\_\_\_\_. d) A titolo abbondanziale si osserva che anche volendo ammettere - ciò che non è il caso - che, in concreto, l'imputato (per dirla con le parole del suo legale) sarebbe stato inadeguatamente indirizzato agli sportelli del Ministero pubblico e a quello della CARP, egli non sarebbe, comunque, protetto. Infatti, una persona è protetta soltanto se l'inesattezza dell'indicazione non gli era nota o gli era in ogni caso facilmente riconoscibile; nel caso in esame, AP 1 aveva ricevuto copia del dispositivo della sentenza e poteva, quindi verificare le informazioni ricevute allo sportello con quanto contenuto nel documento (che peraltro coincidevano), facendosi aiutare da qualcuno per la lingua - come peraltro ha fatto quando è stato allo sportello della CARP. tassazione della nota d'onorario

## **E. 12**

Il difensore d'ufficio di AP 1, avv. DI 1, ha prodotto - in data 9 gennaio 2016 - l'elenco delle sue prestazioni e delle spese sostenute relativamente alla presente procedura (d'appello e di restituzione del termine) che espone complessivi fr. 1'159.-, di cui fr. 1'065.- di onorario e fr. 94.- di spese, oltre all'IVA. Quanto esposto dal difensore appare adeguato, con il che la nota dell'avv. DI 1 è integralmente approvata. All'importo esposto va aggiunta

l'IVA (calcolata all'8% che assomma a fr. 93.-), per cui l'importo complessivo riconosciuto è di fr. 1'252.-. spese

### **E. 13**

Gli oneri processuali della presente procedura, per complessivi fr. 1000.-, sono posti a carico dell'istante/appellante soccombente in applicazione dell'art. 428 cpv. 1 CPP. Per questi motivi, pronuncia: 1. L'istanza di restituzione del termine è respinta. Di conseguenza: - l'annuncio 8 giugno 2016 è dichiarato tardivo; - non si entra nel merito della dichiarazione d'appello 28 dicembre 2016. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: - taxa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'000.- sono posti a carico di AP 1. 3. La nota professionale 9 gennaio 2017 dell'DI 1 è approvata per: - onorario fr. 1'065.- - spese fr. 94.- - IVA fr. 93.- - Totale fr. 1'252.- e posta a carico dello Stato.

### **E. 28**

dicembre 2016.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:  
sono posti a carico di AP 1.

3. La nota professionale 9 gennaio 2017 dell'DI 1 è approvata per:  
e posta a carico dello Stato.

3.1. Contro questa decisione è dato reclamo entro 10 giorni dalla notificazione al Tribunale penale federale, 6501 Bellinzona.

3.2. La richiesta di pagamento deve essere inviata, da parte del patrocinatore, all'Ufficio dell'incasso e delle pene alternative della Divisione della giustizia, Via Naravazz 1, 6808 Torricella-Taverne, allegando l'originale del presente dispositivo.

4. Intimazione a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano

- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione,  
6501 Bellinzona

- Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS), Nussbaumstrasse 29, 3003 Berna

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.